



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza

SERVIZIO ECOLOGIA

Numero 2

Reg. Generale 8 del 16-02-2022

OGGETTO: GIORNATA ECOLOGICA DEL 20 FEBBRAIO 2022

IL SINDACO

VISTA la DGR n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.

RICHIAMATO il verbale della seduta del TTZ del 17.09.2021 nel quale veniva stabilito di istituire le "domeniche ecologiche" nelle quali occasioni vengano limitate ulteriormente le possibilità di circolazione dei veicoli rispetto a quanto già oggetto di specifiche ordinanze;

VISTE le ordinanze:

- n.r.g.62 del 30.09.2021 "*Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022*";
- n.r.g.63 del 30.09.2021 "*Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici compresi quelli alimentati a biomassa legnosa nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01.10.2021 al 30 aprile 2022*"

VISTO il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii- Norme in materia ambientale;

VISTA la D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti, la zonizzazione del territorio regionale e identifica in maniera compiuta le zone critiche per l'inquinamento atmosferico;

PRECISATO che il Comune di Negrar di Valpolicella è inquadrato in zona "A1 Agglomerato";

VISTA la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della strada;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267/00, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

1. divieto di circolazione dei veicoli nella “giornata provinciale dell’ambiente” individuata in **DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022**, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle 18.00 nella parte di territorio comunale così identificata: Via Mazzini, Via della Rimembranza, Via Cav. Vittorio Veneto, P.zza Vittorio Emanuele II;
2. Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto n. 1, le seguenti categorie di veicoli:
 - a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
 - b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
 - c) veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
 - d) veicoli elettrici;
 - e) mezzi della protezione civile.
3. di ridurre la velocità ordinaria su tutte le strade Extraurbane del territorio comunale di 20 Km/h;

Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo web e pannelli luminosi siti sulle strade principali.

DISPONE

Che venga delimitata l’area di chiusura al traffico con apposite transenne;

Che il Comando della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, provveda a dare esecuzione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, organizzando i necessari servizi di controllo.

L'invio della presente ordinanza per l'esecuzione :

- Area Gestione del Territorio 1 e 3,
- Polizia Municipale,
- Comando dei Carabinieri di Negrar di Valpolicella,
- Area Amministrativa – Settore del Cittadino,

IL SINDACO
F.to Grison Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'albo pretorio dal 17-02-2022 al 04-03-2022.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GELMINI RENZO